

I DUECENTO ANNI DEL CODICE CIVILE NAPOLEONICO

Relatore: Prof. Enrico Spagnesi

Napoleone è in Germania, a Monaco, il 16 gennaio 1806, per le nozze del vicere d'Italia Eugenio Beauharnais con Augusta Amalia, figlia di Massimiliano, elettore di Baviera. Giuseppe Luosi, Gran giudice e ministro della giustizia, è lì a corte, a capo d'una Deputazione giunta dal Regno d'Italia a presentare all'Imperatore la traduzione del Codice civile da mettersi in vigore il 10 aprile seguente. Materialmente il manoscritto approntato gli viene offerto, per la firma, dal segretario del Luosi, Giovanni Gambini, che scrive nelle sue Memorie

Lui, come Giove tonante, era circondato da un numero infinito di divinità secondarie, dal re di Baviera e dai suoi figli, da principi di tutta la Germania, da duchi, baroni, langravi, burgravi, risplendenti di decorazioni, tutti riuniti per onorare il re dei re, Napoleone il grande... Lui in divisa da colonnello sembrava, con i suoi occhi d'aquila roteanti sul loro asse, regolare i movimenti o l'immobilità di questi astri secondari... io tenevo il grande manoscritto sulle mie mani, e lui vi appose la sua firma... Maestà dei tempi, dei luoghi e delle persone, da cui trassi la mia parte di gloria, meritando gli onori della festa perché avevo sudato sangue e acqua per mettere in italiano le leggi francesi, e le presentavo all'approvazione del grande legislatore.

Già, il grande legislatore, che aveva fatto prima preparare, e poi accantonare all'improvviso il progetto di un codice civile italiano, per decretare, nel terzo Statuto costituzionale del Regno d'Italia, il 5 giugno 1805, che sarebbe invece stato messo in attività il Codice Napoleone, da tradursi in latino ed italiano e da pubblicarsi al più presto nell'edizione trilingue, come in effetti avvenne con l'edizione "originale e sola ufficiale" milanese, dalla Reale stamperia del 1806, intitolata "Codice di Napoleone il grande per il Regno d'Italia". Ricordiamoci dunque di questi tre elementi, intendo in primo luogo il nome Codice Napoleone qui usato prima del cambiamento ufficiale, che avvenne solo con la legge 3 settembre 1807, e diventò definitivo nel 1852, col secondo Impero; secondariamente notiamo l'aura solenne, e le circostanze della presentazione; e infine sottolineiamo la traduzione non solo nella lingua del paese dove entrava in vigore, ma anche nella lingua universale e ufficiale, del diritto, cioè il latino. Ricordiamoli, perché dobbiamo fare un passo, anzi due passi, indietro. Il primo passo è corto, e ci riporta alla partenza, avvenuta nel 1790-91, allorché i rivoluzionari affermarono il proposito di "formare un codice di leggi civili ridotto alla loro perfetta semplicità", e ancora ci riconduce alla serie dei cinque progetti talvolta troppo complessi, talora troppo semplici, elaborati per onorare il gravoso impegno:

L'ultimo di questi, quello dovuto alla commissione presieduta dal Tronchet, e composta da giuristi come Maleville, Portalis, Bigot-Préameneu, fu presentato il 12 agosto del 1800, cioè il 24 termidoro dell'anno VIII, e risultò finalmente l'ossatura valida per sostenere il corpo del Codice: questo, col nome di "Code civil des Français" prese prima la forma di 36 leggi, corrispondenti ai titoli in cui era diviso; leggi votate tra il 1801 e il 1803, e poi riunite e messe in vigore con la legge del 21 marzo 1804 (cioè 30 ventoso anno XII). E veniamo al passo lungo, anzi da gigante; per spiegare perché il codice fosse stato chiamato "dei Francesi" (titolo che riprese nella Restaurazione, nel 1816, fino al ripristino voluto da Napoleone III) bisogna risalire al periodo anteriore alla rivoluzione, a quell'antico regime dove la Francia era divisa in parte meridionale, vivente col diritto romano, e parte settentrionale, ove vigeva il diritto consuetudinario; a quell'antico regime nel quale il particolarismo e la frammentazione conservati dalle antiche leggi venivano tenacemente difesi, contro ogni tentativo di razionalizzazione, dai Parlamenti, specie da quello di Parigi; a quell'antico regime, insomma, dove non v'era il soggetto giuridico unico, e il ceto attivo della borghesia, o terzo stato, veniva tenuto in scacco dai ceti parassitari dei nobili e del clero. Di tutto questo si faceva finalmente piazza pulita, senza pericoli di ritorni, giacché la legge di promulgazione era della massima latitudine: con la promulgazione del *Code civil* era abrogato tutto il diritto previgente: il romano, il feudale, il canonico, le ordinanze e le consuetudini generali e speciali, in una nazione francese resa davvero una e indivisibile.

A questo punto possiamo tornare ai tre elementi segnalati. Al nome, prima di tutto. Nessun dubbio che Napoleone meritasse che il codice a lui fosse intitolato. Il progetto dell'anno VIII venne discusso in 200 sedute del Consiglio di Stato, delle quali ben 57 furono presiedute dal Primo console il quale "non si limitò ad una presenza formale, ma, come era suo costume, prese parte attiva nelle discussioni, troncando, con soluzioni spesso felici, le esitazioni dei commissari su disperate questioni di diritto" (Astuti). Insomma, la grande personalità del Bonaparte fu determinante nel felice esito della difficile impresa, non riuscita ai precedenti governi. E lui ne fu consapevole ed orgoglioso, se è vero che nell'esilio di Sant'Elena egli esclamasse che la propria gloria non stava nell'aver vinto quaranta battaglie, ma in quel Codice che nessuno poteva cancellare e che eternamente sarebbe vissuto. Quanto al secondo elemento, la firma di quella traduzione avviene in un contesto estraneo al paese di destinazione, ma, soprattutto, in un ambito internazionale, a sottolineare la rilevanza d'una decisione di portata davvero storica: la decisione che le varie nazioni non avrebbero avuto più delle leggi che sapevano di provincia, di piccoli interessi locali, ma sarebbero entrate in un universo giuridico nuovo e calibrato sulla fisionomia del cittadino disegnata dalla cultura francese. Ed eccoci infine alla traduzione latina, il terzo degli elementi che si elencavano: è stato acutamente notata l'importanza del fatto, perché il latino era la lingua dei giuristi, dello *ius commune*, e usarla per la nuova legislazione era come portare la sfida direttamente nel campo del nemico, sicuri della sua definitiva sconfitta, tranquilli, in

Convegno di Studio

altre parole che la sostituzione del sistema giuridico era tanto clamorosa e definitiva da tollerare l'impiego degli strumenti da esso tradizionalmente usati.

Dunque il *Code Napoléon* aveva potuto temperare assai, se non mettere del tutto in disparte, le istanze massimaliste dei giacobini, i furori di quanti volevano ad ogni costo far tabula rasa di tutto il passato, per recuperare invece il succo della saggezza nazionale, francese, sì, epperò estratta da Domat e Pothier dalle leggi romane. Una grandiosa opera di mediazione era stata portata a termine: mediazione tra ideologie diverse e talora contrapposte, mediazione tra obiettivi culturali di spessore e valore non omologabili. Perché e purché restassero salve le conquiste fondamentali della rivoluzione, e quell'assetto sociale completamente nuovo che ne era il risultato che nessuna restaurazione avrebbe potuto ormai cancellare. Questa interpretazione emerge chiarissima se proviamo a dare uno sguardo (non più di questo, altrimenti ci vorrebbe tutta la giornata!) alla struttura del Codice, e almeno a certi contenuti caratterizzanti i suoi 2281 articoli. Della struttura basterà dire che è quella classica delle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano, articolata cioè intorno alla tripartizione "personae, res, actiones", ma non seguita rigidamente. Il primo libro riguarda le persone, e comprende anche il matrimonio. È ben noto che il Codice ammise il divorzio, ma non certo in modo indiscriminato: si trattava d'un rimedio straordinario, e che prevedeva la posizione diversa del marito e della moglie: Perché lo chiedesse il primo, bastava denunciare l'adulterio; alla seconda occorreva per chiederlo, trovarsi una concubina in casa: si sa che il Portalis riteneva che la moglie infedele fosse assai più pericolosa per la morale: Figli legittimi e naturali non erano certo collocati sullo stesso piano, perché, sembra abbia dichiarato Napoleone, la società non ha alcun interesse a legittimare i bastardi: Come si vede, siamo su posizioni non classificabili certo come rivoluzionarie, bensì, come minimo, conservatrici, e certo il bisogno di completa riconciliazione con la Chiesa ebbe il suo peso. Il secondo libro, riguarda i beni e le modifiche della proprietà, istituto, questo, che viene a costituire uno dei pilastri su cui è costruita la società civile. È celebre, per non dire celeberrima, la definizione formulata nell'art. 544: "La proprietà è il diritto di godere e disporre della cosa nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso proibito dalla legge". La nostra cultura giuridica ha ormai assimilato il concetto che è alla radice di questa nozione, e l'ha fatto discendere dall'antico *dominium* del diritto romano classico Niente di più sbagliato. Questa proprietà, consacrata nel Codice civile francese, come espressione massima e perfetta di tutti i diritti reali, si può dire non abbia antenati, almeno concepito come diritto naturale, prolungamento della persona stessa, una persona cui è riconosciuto finalmente di poter (diremmo con linguaggio moderno) non solo "essere" ma anche "vere", a differenza di quanto succedeva nella società di tipo feudale, nella quale il *privus*, cioè il privato soggetto, era sottoposto alle angherie dell'onnipotenza dell'autorità pubblica. Non va dimenticato che quest'autorità ora, e finalmente, dopo gli eventi rivoluzionari, è legittima e buona, è stata conquistata da e risiede in uno Stato garantista e davvero efficiente, che attraverso i propri registri immobiliari è in grado di garantire la storia dei passaggi di proprietà sia *causa mortis* che *inter vivos*, come del resto, grazie ai registri dello stato

Convegno di Studio

civile, segue ormai il cittadino dal primo vagito fino alla bara, e oltre. Infine, nel terzo libro si descrivono i modi d'acquisto della proprietà, basandosi anche qui su un principio chiave, quello dell'art. 1134, che non potrebbe essere più chiaramente espresso: "Gli accordi legalmente formati hanno tra le parti forza di legge". A questo s'accompagna un corollario essenziale, il principio che dalla semplice intesa nascono effetti reali, cioè non solo un vincolo obbligatorio.

Col Codice Napoleone si apre l'età del diritto codificato, perché ogni ramo giuridico viene, in Francia, compreso in un apposito libro d'leggi: la procedura civile, nel 1806, il commercio, l'anno seguente, il diritto penale, e la procedura penale, rispettivamente nel 1810 e 1811. È un sistema destinato ad avere un successo strepitoso: sono le armi ad imporlo, dapprima, perché oltre che al Regno d'Italia, la codificazione francese viene estesa al principato di Lucca nello stesso 1806, al regno di Napoli e al granducato di Toscana nel 1808; e anche nei territori tedeschi, nel regno di Westfalia, nelle città anseatiche, a Francoforte, e così via. Ma non si tratta solo di imposizioni mal sopportate. Altrimenti, levato di mezzo il Bonaparte, anche l'edificio giuridico da lui voluto sarebbe stato travolto dal medesimo destino, magari a favore dell'altra grande codificazione, quella austriaca, che nel frattempo era stata realizzata, e il cui punto di forza era il PABGB, il Codice civile generale del 1811, un eccellente prodotto della scuola giusnaturalista di matrice kantiana. Invece il Codice Napoleone s'impone dappertutto come modello, per una sua cifra, un suo stile, del tutto originale. Non è solo la lucidità delle sue soluzioni, come non è solo il suo rigore consequenziale, la sua coerenza interna: è anche il nitore della lingua: perfino Stendhal ne rimane affascinato, tanto da dichiarare d'averne tratto ispirazione. E indubbiamente le qualità letterarie di questo testo sono notevoli, ma, come è stato detto molto bene, è un altro il fatto che ha colpito e impressionato gli utenti: "esso ha fissato il livello semantico che è proprio del legislatore", lo ha situato a mezza strada tra il livello dei principi generali e quello delle regole casistiche. Prima d'allora non è raro trovare, negli atti normativi, esortazioni, ammonizioni, incoraggiamenti, con ricorso ad espedienti retorici che dal Codice Napoleone in poi saranno progressivamente abbandonati come estranei ad un linguaggio che dev'essere fortemente precettivo.

L'elenco dei calchi, o, come si dice oggi, doni è ben lungo, ma per limitarci all'Italia si possono menzionare il Codice per lo regno delle Due Sicilie del 1819, il parmense del 1820, quello piemontese di Carlo Alberto del 1837: fino, ovviamente al nostro primo codice unitario, del 1865. Anche recentemente, in un convegno di Pavia sul codice austriaco, è stato ribadito come la commissione incaricata della redazione del codice italiano, nella scelta fondamentale tra il modello francese e quello austriaco non ebbe esitazioni nello scegliere il primo. Non fu neanche presa in considerazione l'alternativa al sistema di diritto codificato sperimentata in Germania, nazione che rimase senza codice fino all'anno 1900, grazie soprattutto alle convinzioni espresse da Federico Carlo di Savigny fin dal 1814. Secondo questo grande maestro di diritto, non spetta all'apparato legislativo irregimentare la società dandole un complesso di regole uniformi. Un compito di tal genere è esclusivo

appannaggio della giurisprudenza, intesa come ceto dei "dotti", i soli capaci di individuare e dichiarare lo "spirito del popolo". Inutile dire che questi "dotti" indicati da Savigny sono i veri eredi dei giureconsulti dell'antico regime, coloro che intendevano l'interpretazione come un'attività scarsamente legata alla volontà della norma posta, cioè "imposta". Quale fu, invece, in Francia, l'atteggiamento degli addetti ai lavori, dei giuristi? Gli insegnanti, i docenti universitari dettero vita a quella che fu denominata "scuola dell'esegesi". Tale appellativo è trasparente. Allude all'attaccamento tenace e irrinunciabile che viene professato alla lettera della legge, al compito di esecutore, piuttosto che d'interprete, di essa. È passata alla storia la frase caratterizzante d'uno di questi esegeti: "io non conosco il diritto civile, insegno il Codice Napoleone". Giusto dunque parlare d'un atteggiamento estremo, parossistico, autorizzante una specie di 'mistica legislativa' per la quale non vi sono lacune nel sistema delineato e previsto dalla Legge con la maiuscola. Eppure anche in questo zelo d'essere ortodossi è individuabile una forza negativa (dal punto di vista del legislatore 'assoluto', che vuole tutto previsto e disciplinato), che fu intuiva da Napoleone, se è vero che alla vista dei primi commenti prodotti e stampati sia uscito in questa frase: "il mio codice è perduto!". Ma questa scuola ha un'estensione grande, e una diffusione capillare, è ammesso e non concesso fosse condannato il codice, in compenso si può dire nascesse, con un'autorità enorme, incalcolabile, il diritto francese. Per quanto riguarda l'altra classe importante di utenti, i giudici, è l'art. 4 ad attirare l'attenzione, perché giustamente famoso è il divieto, in osso sancito, del diniego di giustizia: il giudice non può rifiutarsi di decidere sotto pretesto del silenzio, dell'oscurità o dell'insufficienza della legge: il giudice, in altre parole, è spinto a trovare una soluzione della causa a lui sottoposta all'interno del codice. Questo articolo fa parte d'un titolo preliminare che costituisce un'ulteriore novità che ha fatto scuola, perché le poche norme di cui si compone riguardano la pubblicazione, gli effetti, l'applicazione in generale delle leggi, e contribuiscono non poco a confermare il giudizio quasi unanime della dottrina storico-civilistica odierna, che il *Code civil* ebbe un valore, una funzione, 'costituzionali', per rispondere al problema di rifondare lo Stato, stavolta su solidissime, indistruttibili basi.

Fiumi d'inchiostro - come si diceva una volta - sono stati versati intorno al Codice, e sarei contento anche solo d'aver fornito un pallido riflesso della ricchezza infinita dei temi e delle discussioni passate, presenti e certo anche future. E tuttavia se mi fosse chiesto d'esprimere un'opinione strettamente personale su quello che meriterebbe più d'essere indagato e approfondito, non esiterei a rispondere che concentrerei l'attenzione sul fatto che il *Code civil* ha aspirato ad essere la realizzazione d'un'idea che nella civiltà occidentale ha ormai un'età ultramillenaria, l'idea di codice. Per chiarire si può andare a ritroso, fino all'origine, all'etimologia di questo termine. *Codex*, indicando dapprima il complesso delle tavolette cerate o l'insieme delle pergamene formanti un libro compatto, in contrapposizione col rotolo di carta di papiro che s'avvolgeva e si svolgeva, il *volumen*, giustamente richiamava un concetto di saldezza e di stabilità che è connaturata al concetto di diritto. Per questo fu scelto come sede naturale dei più solenni e importanti atti coi quali il potere

Convegno di Studio

supremo formava, regolava e dirigeva la cosa pubblica, lo Stato, gli atti legislativi. Dalle prime raccolte private, i codici Gregoriano ed Ermogeniano, dunque passò ai codici pubblici voluti dagli imperatori Teodosio e Giustiniano, e il *Codex Justinianus* divenne il punto di riferimento obbligato di tutti i principi e governanti, che ebbero, nei secoli seguenti, a misurarsi coll'immenso problema della normazione. Ed ecco che per capire cos'è successo al Codice civile dei Francesi del 1804 bisogna ricordarsi dei rapidi mutamenti della Francia, dalle violenze e dal disordine della

Rivoluzione alla fiacchezza e corruzione del Direttorio fino all'accettazione entusiasta d'un uomo capace di risollevarla fino alla gloria. Quest'uomo dapprincipio aspira ad imitare Carlo Magno, ma a mano a mano che diventa più potente e ingrandisce l'impero ambisce a ben altri modelli, a Cesare, a Traiano, a Diocleziano. I principi, i re che egli nomina sono proconsoli svuotati di potere, mentre il suo pensiero si rivolge sempre più a Roma, a come conquistava ed amministrava i popoli, a come imponeva le proprie leggi. Perché quel diritto non era tanto quello giurisprudenziale, di Gaio, d'Ulpiano, di Labeone, quanto quello delle *leges*, le costituzioni imperiali riunite nel *Codex Iustinianus*. Rinnovato l'impero, raccolto il retaggio di Roma, i Francesi possono rinunciare, talvolta, a quanto ricorda la propria individualità. Questo è il caso della Legge con la elle maiuscola, di quanto cioè ha dato fiato e speranza ad aspirazioni universali, travalicanti ogni tempo determinato, ogni paese determinato. L'orgoglio d'aver finalmente reperito e trasfuso nell'antico contenitore, il Codice, il contenuto perfetto, l'esatta scienza delle norme civili, inevitabilmente conduce la Francia a far entrare nella storia il *Code Napoléon*.

